

Civile Ord. Sez. 3 Num. 12598 Anno 2021

Presidente: SESTINI DANILO

Relatore: GRAZIOSI CHIARA

Data pubblicazione: 12/05/2021

ORDINANZA

sul ricorso [REDACTED] proposto da:

[REDACTED],  
[REDACTED]  
[REDACTED]

- ricorrenti -

contro

[REDACTED], elettivamente  
domiciliato in [REDACTED]  
[REDACTED] presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]  
[REDACTED] che lo rappresenta e difende



unitamente all'avvocato [REDACTED];

- *controricorrente* -

*e contro*

[REDACTED], rappresentato e difeso  
dell'avv. [REDACTED] e domiciliato  
presso l'avv. [REDACTED]

*nonchè nei confronti di*

[REDACTED]

*intimati* -

avverso la sentenza n. [REDACTED] della CORTE  
D'APPELLO di CATANIA, depositata il  
08/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella  
camera di consiglio del 13/01/2021 dal  
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

Rilevato che:

[REDACTED] conveniva davanti al Tribunale di Catania [REDACTED]  
[REDACTED] e [REDACTED] perché fossero  
solidalmente condannati a restituire € [REDACTED] quale somma oggetto di  
appropriazione indebita: l'attrice aveva affidato al [REDACTED] degli assegni circolari  
per un totale appunto di € [REDACTED] per investimenti presso [REDACTED], di cui il  
[REDACTED] era promotore finanziario, ma quest'ultimo li aveva versati, falsificando  
le firme delle girate degli assegni e della distinta di versamento a nome di  
[REDACTED], sul conto corrente di quest'ultimo presso [REDACTED]

3

I convenuti [redacted] si costituivano resistendo; [redacted] chiedeva pure manleva da [redacted] e [redacted]

Con sentenza dell'11 agosto 2014 il Tribunale rigettava la domanda proposta nei confronti del [redacted] e condannava solidalmente gli altri convenuti a pagare all'attrice la somma di € [redacted] oltre interessi; condannava altresì il [redacted] a tenere indenne [redacted].

Venivano proposti appelli - poi riuniti - da [redacted] dal [redacted] nonché da [redacted] e [redacted], questi ultimi costituitisi, come pure [redacted] [redacted] quali eredi della [redacted] deceduta nelle more.

La Corte d'appello di Catania, con sentenza dell'8 novembre 2018, accoglieva gli appelli di [redacted] e del [redacted], rigettando pertanto la domanda proposta nei confronti di [redacted] e condannando i [redacted] alla restituzione della somma di € [redacted] oltre interessi, e a rifondere le spese dei gradi alla banca e al [redacted]

[redacted] e [redacted] hanno presentato ricorso, articolato in nove motivi - illustrati anche con memoria -, da cui si è difesa con controricorso [redacted] - che pure ha depositato poi memoria - e con ulteriore controricorso il [redacted]

Considerato che:

Il ricorso - così mostrando di essere in realtà duplice - ripartisce i motivi destinandone i primi sette alla posizione di [redacted], l'ottavo motivo alle spese processuali ad essa riconosciute e il nono motivo - unico dell'ulteriore ricorso, appunto - alle spese di lite riconosciute al [redacted]

1. Il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo e/o omessa o insufficiente valutazione delle risultanze processuali relative alla condotta commissiva della [redacted], con conseguente erronea esclusione della responsabilità di [redacted] ai sensi dell'articolo 2049 c.c.

Viene trascritto un passo dell'atto di citazione in cui l'attrice adduceva che la [REDACTED], in "connivenza con il [REDACTED]", non aveva identificato quest'ultimo, così violando l'articolo 2 l. 197/1991, e inoltre, pur sapendo che egli non era titolare del conto corrente, aveva eseguito l'operazione senza contattare il titolare del conto corrente [REDACTED]

Si traggono poi uno stralcio della sentenza di primo grado, uno stralcio della "sentenza penale n. [REDACTED]" (la vicenda aveva avuto anche un riflesso penale), e uno stralcio della comparsa di risposta d'appello dei [REDACTED]. Viene in seguito trascritta una parte della motivazione della sentenza impugnata, per dedurre infine che, "come affermato sia dal Tribunale sia dalla stessa Corte d'appello", la condotta della [REDACTED] materialmente contribuì all'illecito del [REDACTED]

Si censura la motivazione della sentenza d'appello per avere ritenuto "agevolativo" il comportamento della [REDACTED] rispetto all'illecito del [REDACTED] per avergli permesso di versare gli assegni sul conto corrente del [REDACTED] sapendo che non era il [REDACTED] a effettuare il versamento, per avere altresì qualificato colpa l'elemento soggettivo - mentre la consapevolezza della [REDACTED] escluderebbe trattarsi di negligenza - e per avere ritenuto il comportamento della [REDACTED] non commissivo, reputando poi l'accertamento della causalità preliminare all'accertamento dell'elemento soggettivo. Tutto questo ragionamento sarebbe "eccentrico, illogico, contraddittorio" e contrastante con i principi relativi al nesso causale.

In particolare, in primo luogo la [REDACTED] non avrebbe compiuto una omissione per non aver identificato l'autore dell'operazione bancaria ai sensi dell'articolo 2 l. 197/1991, pur essendo "perfettamente a conoscenza" che chi operava non era il titolare del conto corrente, e parimenti pur conoscendo l'"atipicità" delle operazioni del [REDACTED], da lei stessa denunciate agli organi ispettivi della banca.

In secondo luogo, la condotta della [REDACTED] dovrebbe qualificarsi commissiva, avendo ella eseguito un'operazione bancaria, pur in modo incompleto.

In terzo luogo, esaminando la c.d. causalità della colpa, il giudice d'appello avrebbe dovuto compiere l'esame del c.d. comportamento alternativo lecito. La casualità della colpa sarebbe il "nesso normativo che deve sussistere tra la violazione del dovere oggettivo di diligenza e prudenza o della norma precauzionale specifica e l'evento concretamente verificatosi" perché sia imputabile a colpa del soggetto; e si tratterebbe di un giudizio *ex ante* e da svolgere in concreto. Pertanto il giudice d'appello si sarebbe contraddetto, attribuendo natura omissiva a una condotta commissiva, nonché natura colposa ad una condotta volontaria. L'illecito, infatti, non avrebbe potuto compiersi "attraverso le movimentazioni di danaro sul conto corrente del [REDACTED] senza la compartecipazione della consapevole cassiera": si sarebbe posto perciò un nesso causale tra la sua condotta e l'evento dannoso a [REDACTED]

Il giudice d'appello avrebbe quindi omesso di esaminare un fatto discusso e decisivo, fornendo una motivazione viziata da illogicità e contraddittorietà perché, pur avendo riconosciuto (come il Tribunale) nell'agire della [REDACTED] "gli elementi della condotta attiva (attraverso il compimento dell'operazione di negoziazione) e volontaria" (perché la consapevolezza esclude la mera negligenza), avrebbe poi applicato i principi della causalità omissiva - come se vi fosse stata una omissione colposa - a quella che aveva considerato invece un'"azione volontaria" e quindi consapevole.

La [REDACTED] pertanto avrebbe arrecato un danno ingiusto alla [REDACTED], e sarebbe stata dunque responsabile ex articolo 2043 c.c.

2. Il secondo motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2043, 2049, 2055 c.c., 111, sesto comma, 42 e 47 Cost., 491 c.p., 115 e 116 c.p.c., 2 l. 197/1991 in coordinamento con le istruzioni della Banca d'Italia del 12 gennaio 2001 per individuare le operazioni sospette, 40, 41,42 e 43 c.p. sui principi del nesso causale, con conseguente diniego della responsabilità della banca.

Ritenendo, come evidenziato dal motivo precedente, l'azione della [REDACTED] commissiva volontaria, il nesso causale dovrebbe essere diversamente ricostruito, mediante il criterio della *conditio sine qua non* e in riferimento all'*id quod plerumque accidit*; ne deriverebbe che l'azione della [REDACTED] sarebbe stata "condizione essenziale per il verificarsi dell'evento" (qui si richiamano, riportandole assemblate per fotocopia, le dichiarazioni del [REDACTED] e di tale [REDACTED]).

Inoltre, il risarcimento del danno *a fortiori* sarebbe dovuto per essere stato il danno cagionato con dolo (qui viene assemblato un passo della sentenza penale 604/2012 nel senso dell'esistenza del dolo della [REDACTED]). Perciò il giudice d'appello avrebbe dovuto ritenere [REDACTED] responsabile ai sensi dell'articolo 2049 c.c. anche per vizio di sussunzione.

3. In subordine, qualora si reputasse omissiva la condotta della [REDACTED], si denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 111, sesto comma, 42 e 47 Cost., 115 e 116 c.p.c., 2043 e 2049 c.c. 2 l. 197/1991 (coordinata alle istruzioni della Banca d'Italia) "anche in combinato disposto con i principi informativi dell'art. 491 c.p." sul nesso causale, con conseguente errato diniego della responsabilità della banca. Sussisterebbero pure violazione e/o falsa applicazione dei principi regolatori dell'attività bancaria e dei connessi obblighi di protezione dell'affidamento dei terzi in buona fede, nonché i principi di tutela della circolazione dei titoli non trasferibili.

Il giudice d'appello ritiene che l'omissione della [REDACTED] non abbia comportato la violazione né di norme specifiche (omissione specifica) né di posizione di garanzia (omissione generica). Però, erroneamente, individua come obbligo specifico soltanto la normativa antiriciclaggio - articolo 2 d.l. 143/1991, convertito in l. 197/1991) -, della quale dà un'interpretazione restrittiva, perché in realtà la tutela dall'antiriciclaggio comprenderebbe tutte le disposizioni dirette ad evitare "il reimpiego di contante e di titoli al portatore di provenienza illecita". A seguito della l. 328/1993 il reato di riciclaggio - reato di pericolo previsto dall'articolo 648 bis c.p. - viene ad ampliare i reati

presupposto, riferendosi a sostituzione o trasferimento di utilità provenienti da delitto non colposo. E nel caso in esame la somma derivava da un illecito (truffa o comunque appropriazione indebita nei confronti della [REDACTED]), per cui con l'operazione di negoziazione si realizzava proprio sostituzione o trasferimento dell'utilità. L'identificazione della clientela sarebbe infatti diretta ad evitare conseguenze dannose di operazioni compiute da soggetti diversi dagli aventi diritto. Al riguardo si richiamano le direttive della Banca d'Italia del 2001 degli impiegati di sportello, obbligati a verificare l'identità del cliente, dovendosi altrimenti astenere dall'eseguire l'operazione. Pertanto anche la condotta "omissiva" della [REDACTED] sarebbe stata causalmente rilevante per l'evento: soltanto se fosse stato presente, e quindi identificato, l'effettivo titolare del conto corrente - che era apparentemente il firmatario delle girate degli assegni e della distinta di versamento - la cassiera avrebbe "scongiurato l'evento" dannoso.

Inoltre il presentatore [REDACTED] non aveva delega per operare sul conto corrente del P [REDACTED], e da indagini e sentenze penali sarebbe risultato che la [REDACTED] sapeva che si trattasse di somme di provenienza illecita o dubbia. Ne deriva che il giudice d'appello in realtà non avrebbe tenuto conto degli obblighi di controllo derivanti dalla posizione di garanzia degli operatori finanziari, la c.d. diligenza del *bonus argentarius* non riguardando soltanto i contratti bancari in senso stretto, ma ogni operazione bancaria, anche per tutelare il risparmio ai sensi dell'articolo 47 Cost., per cui, se il funzionario non si avvale della dovuta diligenza, la banca può rispondere ex articolo 2043 c.c. Si riporta giurisprudenza di questa Suprema Corte nel senso che il comportamento di una banca necessita un elevato grado di diligenza per evitare eventi dannosi.

Si afferma poi che, attraverso una interpretazione analogica e sistemica, dovrebbe applicarsi il principio giurisprudenziale relativo ai titoli trasferibili in ordine alla responsabilità da contatto sociale per chi paga un assegno non trasferibile a una persona diversa dal prenditore, così violando l'articolo 43 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736. Sussisterebbe, infatti, "obbligo di protezione" di tutti i soggetti che "confidano nella regolare circolazione del titolo e nel buon

fine della sottostante operazione", anche a tutela dell'"interesse generale alla regolare circolazione dei titoli di credito". Pur derivando tale giurisprudenza dall'appena citato articolo 43, "dalla lettura combinata dei superiori principi con l'art. 491 c.p. (in riferimento alla fattispecie di illecito da falsità su titoli di credito "trasmissibili per girata")" deriverebbe una particolare diligenza chiesta all'accorto banchiere. La maggior tutela ai sensi dell'articolo 491 c.p. al titolo di credito al portatore o trasmissibile per girata sortirebbe dal maggior pericolo di falsificazione nella circolazione di detto titolo rispetto ai titoli nominativi.

Alla luce di tutto questo, la [REDACTED] anche se avesse compiuto una omissione colposa, avrebbe violato non solo gli obblighi specifici della normativa antiriciclaggio (che comunque tutela anche il privato danneggiato e/o il terzo in buona fede), ma pure gli obblighi discendenti dalla posizione di garanzia bancaria, e in tal modo avrebbe causalmente inciso sulla commissione dell'illecito, per cui, come ritenuto dal giudice di prime cure, sarebbe responsabile ai sensi dell'articolo 2043 c.c., il che renderebbe responsabile [REDACTED] ex articolo 2049 c.c.

4. Il quarto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione degli articoli 112, 132 c.p.c., 111 Cost. per omessa pronuncia sulla responsabilità di [REDACTED] per mancanza delle misure preventive e di controllo dirette ad evitare "il ripetersi di condotte illecite all'interno della filiale".

Si riporta un passo dell'atto di citazione riguardante la responsabilità diretta della banca per *culpa in vigilando* e per la "compiacenza" resa dal direttore della filiale alle attività che vi svolgeva il [REDACTED]; si invoca poi un passo della sentenza di prime cure che riconosce responsabile la banca anche per non aver preso le misure necessarie al fine di evitare che il [REDACTED] che non era suo dipendente, operasse nei suoi locali spendendo il suo nome. Su questo [REDACTED] [REDACTED] avrebbe proposto appello (di cui si trascrivono i relativi passi), che sarebbe stato oggetto però di omessa pronuncia.

5. Il quinto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo e/o omessa o insufficiente valutazione delle risultanze processuali sulla "dirimente circostanza" che gli organi interni di [REDACTED] sapessero dell'operato del [REDACTED] e della posizione collaborativa del direttore della filiale, e nonostante questo non avessero attuato le misure necessarie per evitare che il [REDACTED] operasse nei locali della banca e ne spendesse il nome pur non essendone dipendente, con conseguente responsabilità della banca ex articoli 2043 e 2049 c.c.

Il giudice d'appello, pur riconoscendo che il [REDACTED] lavorava indisturbato nella filiale di [REDACTED], con "attiva collaborazione" della [REDACTED] e del direttore, e che il [REDACTED] aveva inoltre commesso in tal luogo ripetuti illeciti, "rinnega la conseguenza logica" della responsabilità della banca riconosciuta dal giudice di prime cure, perché non valuta "i fatti emersi (condotta del direttore e dei funzionari ispettivi)".

6. Il sesto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo e/o omessa o insufficiente valutazione delle risultanze processuali sulla prova della sussistenza di affidamento della [REDACTED] sull'apparenza che il [REDACTED] fosse un "soggetto interno" a [REDACTED], per il fatto notorio che egli operava all'interno dei suoi locali, da ciò traendo l'erroneo diniego della responsabilità ex articolo 2049 c.c. della banca.

Il giudice d'appello esclude la responsabilità di [REDACTED] per difetto di prova che il [REDACTED] abbia agito per essa ovvero utilizzato i suoi moduli o anche che la [REDACTED] lo abbia incontrato nei suoi locali per questa vicenda e altre volte. Pertanto non vi sarebbe stata "apparenza" per la [REDACTED]

La corte territoriale avrebbe riconosciuto che il primo giudice, conformemente alle risultanze istruttorie, aveva ritenuto che la condotta del direttore della filiale generava nei terzi la convinzione che il [REDACTED] fosse nella organizzazione di [REDACTED], per circostanze "in linea di principio" atte a crearne l'apparenza per i clienti della banca, che andavano nei suoi locali per discutere col [REDACTED] dei propri investimenti; poi, però, avrebbe negato che l'apparenza

valesse per la [REDACTED], per il rapporto di amicizia personale che la famiglia [REDACTED] aveva con lui. Questo ragionamento viene censurato, per sostenere che esistesse invece la prova sull'apparenza del rapporto con la banca e sul conseguente giustificato affidamento.

7. Il settimo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 111, sesto comma, 42 e 47 Cost., 40, 41, 42 e 43 c.c., 115 e 116 c.p.c., 2043, 2055, 1228 c.c., 2 l. 197/1991 coordinato con le direttive della Banca d'Italia, "con lettura connessa con l'art. 491 c.p." sulla condotta del [REDACTED] entro la filiale di [REDACTED], sulla relativa condotta del direttore della filiale, [REDACTED], sulla mancata predisposizione di misure preventive, sull'omesso controllo degli organi ispettivi bancari, sulla mancata considerazione della posizione di garanzia della banca, sui principi del nesso causale, richiamando in sostanza quanto sopra addotto e concludendo per l'erroneità della esclusione della responsabilità di [REDACTED] ai sensi dell'articolo 2049 c.c.

8. In relazione alle spese di lite da rifondere a [REDACTED] l'ottavo motivo presenta una censura in tesi, denunciante, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 91 c.p.c. nonché nullità della sentenza del procedimento in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c.; presenta altresì un'ulteriore censura in subordine, denunciante, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. - qualora appunto si ritenga confermata la mancanza di responsabilità di [REDACTED] - violazione e falsa applicazione degli articoli 24 Cost., 92, secondo comma, c.p.c. e difformità dalla sentenza 77/2018 della Consulta per omessa compensazione delle spese senza tenere conto dell'assoluta novità della questione (la causalità omissiva rispetto alla normativa antiriciclaggio) nonché delle gravi ed eccezionali ragioni.

9. Il nono motivo, attinente alle spese di lite riconosciute al [REDACTED], è composto da tre censure, costituenti in effetti in tre submotivi graduati.

In tesi, si denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92, secondo comma, c.p.c. e comunque difformità dalla sentenza 77/2018 della Consulta per omessa compensazione delle spese senza tenere conto dell'assoluta novità della questione (la causalità omissiva rispetto alla normativa antiriciclaggio) nonché delle gravi ed eccezionali ragioni.

In subordine, si denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 10 e 14 c.p.c., dei criteri di determinazione del valore della causa, degli articoli 91, 112 c.p.c., 13 l. 247/2012, 2, 4, 5 e allegate "tabelle parametri forensi" ex d.m. 55/2014.

In ulteriore subordine, si denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., vizio motivazionale per omessa o insufficiente valutazione delle risultanze processuali e/o carente lettura degli atti processuali.

In primo luogo, allora, si rileva che il giudice d'appello ha accolto l'appello del [REDACTED] sulla compensazione delle spese di primo grado, che il Tribunale aveva disposto per la buona fede sia del [REDACTED] sia della [REDACTED], entrambi vittime del [REDACTED] e per la particolarità giuridica della questione. Si osserva che l'azione esercitata nei confronti del [REDACTED] non sarebbe stata infondata, avendo quest'ultimo riconosciuto di avere ricevuto somme dalla [REDACTED] e di non conoscerla.

In secondo luogo, e in subordine, si rileva che il giudice d'appello ha erroneamente liquidato i due gradi di giudizio, liquidando per il secondo un valore non parametrato al differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta nell'atto di impugnazione, liquidando invece in riferimento al d.m. 55/2014 tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta. In primo grado però il [REDACTED] si era costituito solo all'udienza di precisazione delle conclusioni (vengono effettuati ulteriori asseveramenti al riguardo, nelle pagine 109-110 del ricorso) e aveva poi depositato conclusionale e replica: pertanto non si sarebbero dovute tenere in conto la fase introduttiva e la fase di istruttoria e trattazione.

}

Per il secondo grado il giudice d'appello applica erroneamente lo stesso valore dell'appello di [REDACTED] mentre per l'appello del [REDACTED] dovevano considerarsi ai fini del valore soltanto le spese di primo grado.

In ulteriore subordine, infine, si prospetta un difetto motivazionale.

10. Va premesso che non è fondata l'eccezione di inammissibilità presente nel controricorso di [REDACTED] per essere stata nel ricorso ampiamente descritta la vicenda processuale, anche con numerose trascrizioni, contro la sommarietà dei fatti ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. Non è infatti sostenibile, nel caso in esame, che tale ampiezza meriti appunto inammissibilità, essendo derivata dalla oggettivamente complessa vicenda, che aveva dato luogo anche ad accertamenti penali - e di esito diverso - per il [REDACTED] e per la [REDACTED]

11.1 Quanto al primo motivo - il quale, per quel che si verrà ora a constatare, deve ricevere vaglio unitariamente al secondo - deve anzitutto rilevarsi che non è stato effettivamente proposto in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., bensì denuncia, nella sua reale sostanza (l'ampiezza delle argomentazioni talora conduce a includere nella critica anche la motivazione, ma ciò non integra il vero nucleo del motivo) un'erronea qualificazione della condotta della [REDACTED] non si tratterebbe, in sintesi, di una omissione, bensì di una commissione, ovvero l'esecuzione, pur incompleta, di un'operazione bancaria, naturalmente su richiesta del [REDACTED], il quale non era titolare del conto corrente su cui veniva fatta - il titolare era il [REDACTED] - e non aveva ricevuto delega dal titolare.

Il reale riferimento è evidentemente all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. come falsa applicazione, *id est* errata sussunzione, in rapporto all'articolo 2043 c.c.: e la conclusione del motivo infatti sfocia nel sostenere l'applicazione di tale norma alla condotta "attiva" - oltre che volontaria - della [REDACTED]

A ciò si affianca - e costituisce in realtà un secondo sub motivo, pure questo per *error in iudicando* - alla denuncia di [REDACTED] della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo, per aver la corte territoriale reputata irrilevante tale violazione

proprio perchè diretta esclusivamente ad evitare riciclaggio e attività di terrorismo.

11.2 Il vaglio della corte territoriale può effettivamente qualificarsi come errore di sussunzione in riferimento all'articolo 2043 c.c., nella cui denuncia proprio – si ripete - sfocia il motivo, in relazione al suo ruolo di fondamento della responsabilità della [REDACTED] e quindi della sua datrice di lavoro ai sensi dell'articolo 2049 c.c. E ciò è espressamente definito tale nel secondo motivo, , il quale sviluppa pure la conseguente identificazione della *species* di nesso causale qui sussistente, che ad avviso dei ricorrenti deriverebbe da una condotta commissiva e non da una condotta omissiva, come invece reputato dal giudice d'appello.

Su questo obietta nel controricorso [REDACTED] che si sarebbe invece formato un giudicato interno, che però la stessa controricorrente definisce concernente la "sussunzione del fatto" così ricostruito nello schema giuridico della condotta omissiva colposa per avere già il giudice di prime cure definito omissione la condotta della [REDACTED] e al riguardo non essendo stato impugnata la sua decisione.

In realtà, il passo riportato nel controricorso come tratto dalla sentenza di primo grado per cui il Tribunale avrebbe già definita omissione la condotta della R [REDACTED] è contrario a quanto nel controricorso si adduce.

È vero, infatti, che il Tribunale ritiene la condotta della [REDACTED] "sostanziata nella violazione dell'obbligo" di identificazione, ex articolo 2 d.l. 143/1991 convertito in l. 197/1991 coordinato con le istruzioni della Banca d'Italia, di chi richiede operazioni superiori come valore a € [REDACTED] ([REDACTED]); ma, in precedenza nella sua stessa motivazione – che deve ovviamente essere intesa contestualizzandone i vari elementi -, il Tribunale definisce la condotta della cassiera [REDACTED] come una condotta "... che ha consentito il versamento di assegni della [REDACTED] al [REDACTED]: il che appunto significa che la cassiera [REDACTED] ha eseguito l'operazione bancaria richiesta, non potendosi certo sostenere, alla luce del notorio, che il "consenso" della cassiera significhi una mera omissione

di ostacolo all'operazione fatta dal [REDACTED] essendo attività della cassiera l'esecuzione delle operazioni bancarie alla cassa (a differenza, per esempio, delle operazioni effettuate in *home banking*).

11.3 Da quanto appena evidenziato, allora, è effettivamente desumibile - seguendo i criteri di una logica contestualizzazione - che quanto l'attrice [REDACTED] aveva addotto e quanto il primo giudice aveva riconosciuto come fonte della responsabilità della [REDACTED] (e conseguentemente della responsabilità di [REDACTED] ex articolo 2049 c.c.) non fu (solo) l'omessa identificazione ai fini della normativa antiriciclaggio come obbligo "estratto" dalla complessiva attività della cassiera, bensì proprio (anche) l'aver la cassiera compiuto l'operazione richiestale, senza rispettare tutti i suoi obblighi. E infatti, se tutto fosse riconducibile al [REDACTED], e quindi alla [REDACTED] fosse attribuibile soltanto la sua non identificazione, nulla di rilevante sarebbe successo, perché il danno è derivato proprio dal compimento dell'operazione bancaria, e l'operazione bancaria - si ripete - è stata effettuata dalla [REDACTED] quale dipendente della banca con le mansioni di cassiera sulle operazioni di cassa, pur se l'operazione effettuata sia avvenuta su richiesta del [REDACTED]

11.4 L'inserimento dell'attività della cassiera nella serie causale da cui si è sprigionato l'evento dannoso per la [REDACTED] è dunque, *ictu oculi*, fondamentalmente commissivo, e la non esatta sussunzione denunciata dai ricorrenti sussiste: a ben guardare, infatti, il giudice d'appello artificialmente ha "estratto" una parte della condotta della [REDACTED] dalla sua condotta complessiva.

D'altronde nell'atto di citazione la [REDACTED] aveva proprio addotto che la [REDACTED] "non soltanto ha violato" l'articolo 2 citato relativo agli obblighi antiriciclaggio, "ma pur essendo a conoscenza che la persona presentata allo sportello dalla stessa ben conosciuta ([REDACTED]) non era il titolare del c/c ... ha egualmente effettuato l'operazione senza neanche procedere a verifica presso il titolare del c/c" (cfr. ricorso, pagina 44).

11.5 Risultano pertanto pienamente accoglibili il primo e il secondo motivo per quanto sopra rilevato, il resto rimanendo assorbito, incluso ovviamente l'ottavo motivo relativo alle spese processuali.

Ne consegue la cassazione della sentenza per quanto attiene al rapporto processuale tra i ricorrenti e [REDACTED] con rinvio – anche per le spese – a diversa sezione della stessa corte territoriale, che dovrà applicare il principio di diritto per cui un cassiere di banca che compie su richiesta di un soggetto che non sia titolare del conto corrente un'operazione bancaria di cassa su tale conto svolge un'attività commissiva, che rimane tale anche se a essa se ne aggiunge una omissiva qualora il cassiere non espliciti il controllo previsto dalla normativa antiriciclaggio, da ciò derivando che se il richiedente ha chiesto un'operazione illecita ex articolo 2043 c.c. il cassiere ha contribuito in modalità causalmente commissiva alla sua effettuazione, ad ogni effetto di legge.

12.1 Quanto poi al nono motivo, relativo alla posizione di [REDACTED], come si è visto suddiviso in tre submotivi graduati, il primo submotivo è palesemente infondato, la compensazione essendo oggetto di una valutazione discrezionale del giudice, per cui il giudice d'appello non ha violato alcuna delle norme richiamate nel submotivo, né tantomeno la sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 ritenendo insussistenti i presupposti per la compensazione delle spese del primo grado. E ciò ha fatto fornendo una motivazione, per quanto sintetica, sufficientemente specifica per confutare quanto aveva ritenuto il Tribunale (motivazione della sentenza impugnata, pagine 14-15).

12.2 Il secondo submotivo invece è pienamente fondato - come riconosce lo stesso [REDACTED] nel suo controricorso - dovendosi determinare il valore in riferimento solo all'importo delle spese di primo grado, e ciò assorbe il terzo submotivo.

In particolare, non è riconoscibile per le spese del primo grado al [REDACTED] l'importo per la fase istruttoria, essendosi costituito all'udienza di precisazione delle conclusioni.



Quanto poi alle spese di secondo grado, il ricorso correttamente invoca S.U. 11 settembre 2007 n. 19014, che così insegna: *"Ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il "disputatum" della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del "decisum" (e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado"*. Dopo questo intervento nomofilattico, la giurisprudenza di questa Suprema Corte si è in tal senso stabilizzata (tra le pronunce massimate si vedano Cass. sez. 6-5 ord. 16 novembre 2017 n. 27274 e Cass. sez. 6-1, ord. 5 marzo 2020 n.6345).

12.3 Dovendosi dunque accogliere nell'appena indicata misura il ricorso proposto avverso il [REDACTED], è possibile – in piena evidenza – decidere nel merito ex articolo 384, secondo comma, c.p.c.

Va quindi decurtato l'importo delle spese di primo grado da rifondere dai ricorrenti al [REDACTED] determinato dal giudice d'appello dalla somma di € [REDACTED] (fase istruttoria), così da raggiungendo un esatto importo complessivo di € [REDACTED]. Inoltre si determinano le spese del secondo grado da rifondere dai ricorrenti al [REDACTED] in complessivi € [REDACTED]. A entrambi gli importi si aggiungono gli accessori di legge, come da dispositivo.

13. Il [REDACTED] in quanto soccombente, va condannato a rifondere a controparte le spese come in dispositivo per intero liquidate, con compensazione peraltro di un terzo essendo stata disattesa una delle tre censure proposte nei suoi confronti dai vincitori. Nulla incide – si nota per pura completezza – il riconoscimento della fondatezza di parte dell'avverso ricorso effettuato dallo stesso [REDACTED], essendo stati i ricorrenti obbligati a impugnare e a sostenere dunque le relative spese.

**P.Q.M.**



Accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso proposto nei confronti di [REDACTED] [REDACTED], assorbiti gli altri, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Catania.

Accoglie il ricorso proposto nei confronti di [REDACTED] e, decidendo nel merito, determina le spese processuali del primo grado, che i ricorrenti sono stati condannati a rifondergli, in un totale di € [REDACTED] oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge, e determina le spese processuali del <sup>secondo</sup> ~~primo~~ grado, che i ricorrenti sono stati condannati a rifondergli, in un totale di € [REDACTED], oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Liquidate le spese del presente grado in complessivi € [REDACTED], oltre a € [REDACTED] per esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge, e compensatele per un terzo, condanna il controricorrente [REDACTED] a rifonderne i due terzi ai ricorrenti.